

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2621

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(PRODI)

E COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

*Presentato il 22 dicembre 1978*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il parere motivato del 31 luglio 1978, emesso ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE, l'Esecutivo comunitario ha contestato al nostro paese la presunta violazione dell'articolo 95, primo comma, del Trattato stesso, che discenderebbe dalle disposizioni italiane in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti le quali prevedono una tassazione più favorevole per gli alcoli ottenuti da materie vinose, di produzione nazionale, rispetto ai similari prodotti importati dalla Comunità.

In particolare, detto Esecutivo rileva, fra l'altro, che l'imposta di fabbricazione stabilita nella misura unica di lire 120.000 per ettolitro di alcole puro, si applica sempre ai prodotti importati mentre i corrispondenti prodotti nazionali ottenuti da materie vinose sono soggetti ad una imposta inferiore, in quanto beneficiano dei seguenti abbuoni e riduzioni d'imposta:

- a) 6.000 lire per ettolitro di alcole puro per gli alcoli prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggia-

to;

b) 500 lire per ettolitro di alcole puro, se i detti alcoli sono prodotti da cooperative;

c) 4.000 lire per ettolitro di alcole puro, se dalla distillazione si ottiene alcole a non meno di 95° e se la distillazione ha luogo fra il 16 settembre e il 30 aprile di ciascun anno;

d) 5.000 lire per ettolitro di alcole puro, se dalla distillazione si ottiene acquavite di vinaccia;

e) 8.000 lire per ettolitro di alcole puro, se dalla distillazione si ottiene acquavite di vino.

Il predetto organo comunitario, pertanto, richiede l'eliminazione della discriminazione rilevata, prevedendo, in caso negativo, il proseguimento della procedura contenziosa con il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia.

Ciò premesso, pur tenendo conto delle finalità economiche cui assolvono i provvedimenti ora contestati — che si inquadrano nella politica di tutela della nostra produzione vitivinicola — appare però chiaro che la forma sotto cui tale politica viene esplicata (attraverso l'uso dello specifico strumento fiscale) può sollevare dubbi nei riflessi degli impegni assunti con l'articolo 95 del Trattato di Roma.

Per quanto sopra, sembra scarsamente produttivo fare arrivare alle estreme conseguenze la procedura contenziosa avviata, tanto più se si considera il livello non elevato di tali benefici che, nel più favorevole caso di una acquavite di vino che assommi gli abbuoni indicati alle lettere a), b) ed e) (complessivamente lire 14.500 per ettolitro d'alcole puro), comportano un vantaggio, rispetto ad una bevanda alcolica che assolve l'intero tributo (considerando una bottiglia di prodotto da  $\frac{3}{4}$  di litro a 40 gradi), di 44 lire.

Si ritiene, pertanto, opportuno eliminare gli abbuoni e le riduzioni dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, unifican-

do la tassazione fra i prodotti nazionali e quelli corrispondenti importati dagli Stati membri.

D'altra parte, tenuto conto che l'uso dei misuratori meccanici comporta talvolta differenze reali fra quantitativo di alcole misurato e quantitativo di alcole effettivamente prodotto — dovute alle caratteristiche tecniche dei misuratori stessi, a dispersioni e cali nonché alle condizioni in cui il liquido defluisce nel misuratore — si è provveduto a disciplinare la materia consentendo la non contabilizzazione delle differenze stesse, entro il limite del 2 per cento, qualora queste siano rilevate effettivamente mediante misurazione diretta dell'alcole accertato col misuratore, in occasione dell'introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di fabbrica.

Si è provveduto, infine, a meglio disciplinare il trattamento fiscale dei cali che effettivamente si verificano nelle operazioni di rettificazione o ridistillazione procedendo all'unificazione degli attuali trattamenti fiscali diversificati fra gli alcoli in genere e le acquaviti.

Le suesposte considerazioni giustificano l'adozione dell'unito provvedimento il cui contenuto viene di seguito illustrato.

Con l'articolo 1 vengono soppressi sugli alcoli e le acquaviti, gli abbuoni e le riduzioni sopra indicati.

Con l'articolo 2 si consente la non contabilizzazione, nei limiti del 2 per cento delle differenze effettive fra alcole accertato con l'uso del misuratore meccanico e l'alcole corrispondentemente determinato mediante accertamento diretto all'atto dell'introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario.

Con l'articolo 3, infine, viene unificato il trattamento dei cali di rettifica o ridistillazione degli alcoli e delle acquaviti, prevedendo la concessione di un abbuono entro il limite dell'1,5 per cento sui cali effettivamente accertati.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsti:

a) dall'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, modificato da ultimo con l'articolo 15 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

b) dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

c) dall'articolo 2, lettera b), della legge 18 agosto 1978, n. 506.

## ART. 2.

Le differenze in meno riscontrate tra l'alcole accertato mediante misuratore meccanico e quello corrispondente determinato all'atto dell'introduzione in magazzino, non sono contabilizzate ai fini dell'applicazione della tassazione, sino al limite del 2 per cento.

Le eccedenze sono sempre contabilizzate ai fini dell'imposizione fiscale.

## ART. 3.

Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, è concesso, agli effetti fiscali, l'abbuono sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione.

Sono abrogati l'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307, l'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed ogni disposizione contraria a quanto stabilito dal comma precedente.